## REGOLAMENTO (CE) N. 1238/2003 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 2003

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 935/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (²),

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (³), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 (⁴), modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 (²), e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) Una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 935/2003 della Commissione (6).

- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.
- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE LEGOLAMENTO:

## Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 4 giugno al 10 luglio 2003, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 935/2003.

## Articolo 2

Il pre en regolamento entra in vigore l'11 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i svoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2003.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

<sup>(&#</sup>x27;) GU L 181 de.'.'1.7.1992, pag. 21.
(2) GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.
(4) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.
(5) GU L 104 del 23.7.2002, pag. 26.
(6) GU L 133 del 29.5.2003, pag. 45.